

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL GRUPPO
CULTURALE "IL TREBBO" - APS
codice fiscale 92004130362**

In data 17 giugno 2019 alle ore 21, in terza seduta, si è radunato in Montese presso la sala Augusto Righi sita in via Panoramica n. 70 l'assemblea straordinaria degli associati del Gruppo Culturale "Il Trebbo" - Aps per trattare l'ordine del giorno:

- Modifica allo statuto del Gruppo

Il presidente del Gruppo Culturale, Bernardi Erminio nato a Montese il 29/03/1951 ed ivi residente in via Dismano n. 2500 codice fiscale BRNRMN51C29F642A assistito dal segretario Bernardi Bettino nato a Montese il 21/09/1938 ed ivi residente in via A.Righi n. 603 codice fiscale BRNBTN38P21F642K, dopo aver verificato la regolarità dell'assemblea illustra ai presenti i motivi per i quali si è ritenuto opportuno modificare l'originale statuto. Procede alla lettura degli articoli del nuovo statuto e dopo alcune osservazioni e chiarimenti si procede alla votazione segreta. Risultano presenti ed aventi diritto al voto n. 47 associati. Eseguito lo spoglio risultano n. 47 (quarantasette) voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna scheda bianca.

Il presidente, constatata l'unanimità del voto favorevole, ai sensi dell'art. 8 comma 7/a dello statuto dichiara ufficialmente approvato il nuovo statuto formato da n. 18 articoli e n. 11 pagine.

L'Assemblea autorizza il Presidente a procedere alla registrazione dello statuto ai sensi del Dlgs 117/17 precisando che la registrazione è esente da imposta di bollo (art.82 cts comma 5) e di registro (art.82 comma 3).

L'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 22,40

Il Segretario
Bettino Bernardi

Il Presidente
Erminio Bernardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI MONTECASSINO
Ufficio Provinciale di Montecassino
Sede: Via S. Maria 100
03040 Montecassino (BN)
Tel. 0774/210111
Fax 0774/210112
E-mail: montecassino@agenziaentrate.it
Prestazioni: 21.06.2019
N° 3391
C.A. ESENTE
Il funzionario delegato
Eletto Lorenzo Tassinari

L'ADDETTO SERVIZIO
Giovanni Gualdi

STATUTO
"Gruppo Culturale il Trebbo – Aps"

Lo statuto del Gruppo Culturale "Il Trebbo" approvato dall'Assemblea degli associati nel 1987, non essendo compatibile con la normativa regionale e nazionale sull'associazionismo, viene modificato integralmente secondo il seguente schema.

Art. 1

Costituzione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **"Gruppo Culturale il Trebbo – Aps"** con sede nel comune di Montese in via Riva n. 1 – località Maserno. Codice Fiscale 92004130362.
2. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione purché all'interno della provincia di Modena.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea degli associati. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2

Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'Associazione si prefigge di svolgere attività culturali,

di ricerca, documentazione, organizzazione di incontri, conferenze, pubblicazioni, filmati, raccolte fotografiche, manifestazioni culturali, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo, attività anche artistiche o ricreative oltre all'organizzazione e gestione di esposizioni, mostre, musei e biblioteche finalizzati a promuovere, documentare e riportare alla memoria la storia e la civiltà della nostra terra attraverso progetti, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato o delle attività di interesse generale che possano anche promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità regionale. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) La gestione e lo sviluppo della Raccolta di cose Montesine e delle collezioni Memorie d'Italia 1939-1945 che hanno sede in via Trebbo n°1 in frazione di Iola del Comune di Montese, anche attraverso opportuno regolamento.
 - b) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
 - c) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 - d) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
 - e) Svolgimento di attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.
3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
 - h) Entrate derivanti dalla gestione delle collezioni o musei di cui al punto 2.1.a.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra gli associati né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali civici, solidaristici e di utilità sociale.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e provvede a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata, a cura del Consiglio Direttivo, la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

Art.4

Associati

- 1 Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2 Sono membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o enti del Terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa.
- 3 Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato e preventivamente comunicato al Presidente.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

1. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Sono membri dell'Associazione gli associati fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che si riconoscano e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea degli associati.
7. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, che può essere in formato cartaceo o elettronico, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decesso. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
9. L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per due anni;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
10. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
11. L'associato receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

1. Gli associati sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui all'art 3.1.
2. Gli associati hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di estrarne copia previa richiesta scritta.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) L'organo di controllo contabile.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute.

Art.8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 1 (una) per associato. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi antecedenti la data dell'assemblea. È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- 1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - 2. nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
 - 3. approva il bilancio d'esercizio;

4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 5. delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 6. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
 7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
 8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 10. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
 4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione della stessa.
 5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o in forma elettronica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
 6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
 7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - a) per modifiche statutarie, in prima convocazione con la presenza dei 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli associati e delibera con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la

deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati purché approvata all'unanimità dei presenti.

- b) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza dei 3/4 degli associati sia in prima che eventuale seconda convocazione e delibera con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea, fra gli associati medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un segretario e un cassiere. Il consiglio nomina tra gli associati un referente per tutte le attività museali legate agli eventi bellici. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:
 - a) Sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) Sui programmi delle attività;
 - c) Sulla nomina del/i Direttore/i, che di norma coincide con il Presidente dell'Associazione, e del/i Curatore/i delle collezioni Raccolta di Cose Montesine e Memorie d'Italia di cui al punto 2.1.a nonché l'approvazione o modifica, su proposta del/i Direttore/i, dei collegati regolamenti;
 - d) Sull'ammissione ed esclusione di nuovi associati;
 - e) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre rapporti con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni Pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - f) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
 - g) conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- h) promuovere e organizzare eventi associativi;
 - i) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
 - j) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - k) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - l) determinare l'importo della quota associativa e la sua modalità di versamento;
 - m) Deliberare e compiere qualsiasi atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o ad altri Organi.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, da recapitarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente



- 1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea degli associati e di assumere la carica di Direttore delle attività museali ai sensi dell'art 9.2.c.
- 2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano.
- 3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.



4. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

Il tesoriere

1. Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell'apposito Libro di Cassa.
2. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione.
3. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
4. Il Tesoriere può assumere obblighi di spesa con l'avvallo del Presidente e la ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo.

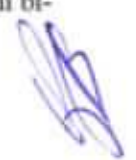
Art. 12

Il Segretario

1. Il Segretario ha la funzione di verbalizzare il dibattito nelle assemblee e di redigere i verbali delle stesse e del Consiglio Direttivo, che trascriverà nei relativi registri. Inoltre, compete al Segretario la stesura di tutti i documenti relativi all'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne.
 2. Il Segretario cura la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio.
 3. Il Segretario cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee degli associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali.
 4. Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
 5. Il Segretario, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del Libro degli Associati.
- 

Art. 13

Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da attrezzature ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.
- 

2. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.
3. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art 14

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 15

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16

Norma finale

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL GRUPPO
CULTURALE "IL TREBBO" - APS**

In data 17 giugno 2019 alle ore 21, in terza seduta, si è radunato in Montese presso la sala Augusto Righi sita in via Panoramica n. 70 l'assemblea straordinaria degli associati del Gruppo Culturale "Il Trebbo" - Aps per trattare l'ordine del giorno:

- Modifica allo statuto del Gruppo

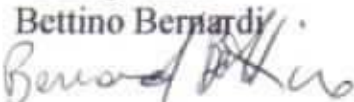
Il presidente del Gruppo Culturale dopo aver verificato la regolarità dell'assemblea illustra ai presenti i motivi per i quali si è ritenuto opportuno modificare l'originale statuto. Procede alla lettura degli articoli del nuovo statuto e dopo alcune osservazioni e chiarimenti si procede alla votazione segreta.

Risultano presenti ed aventi diritto al voto n. 47 soci.

Eseguito lo spoglio risultano n. 47 (quarantasette) voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna scheda bianca.

Il presidente dopo aver letto l'esito del voto, ai sensi dell'art. 8 comma 7 dello statuto dichiara ufficialmente approvato il nuovo statuto formato da n. 18 articoli e n. 11 pagine.

L'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 22,40

Il Segretario
Bettino Bernardi




Il Presidente
Erminio Bernardi
